



Ai Presidenti della  
Seconda Commissione consiliare  
Letizia Michelini  
Terza Commissione consiliare  
Luca Simonetti  
SEDE

**Oggetto: Atto n. 287: Disegno di legge “*Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.*” -  
Verifica della relazione tecnica agli emendamenti di iniziativa consiliare, ai sensi dell’art. 49, c. 1,  
2, 3 e 5 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i. .**

Si prende atto che nella seduta comune del 17 febbraio 2026 della Seconda e Terza Commissione:

- √ le Commissioni hanno approvato a maggioranza le proposte di emendamenti e sub emendamenti pervenute, oltre agli articoli del testo base del disegno di legge così come emendati;
- √ le Commissioni non hanno votato la norma finanziaria (articolo 70- Clausola di invarianza finanziaria);
- √ al termine delle votazioni, le Commissioni, all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, hanno richiesto la verifica delle relazioni tecniche relative agli emendamenti di iniziativa consiliare approvati, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000.

Visti gli emendamenti e sub-emendamenti di iniziativa consiliare approvati, si rileva che gli stessi sono corredati da relazioni tecniche o tecnico/illustrative secondo cui gli stessi o hanno natura ordinamentale o non hanno alcun effetto finanziario sul bilancio regionale, in quanto mere correzioni di refusi o tecniche o non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Si rileva che in due casi, prot. 20260000654 del 22/01/2026 e prot. 20260001434 del 12/02/2026, si ritiene necessario integrare e aggiornare le relazioni tecniche, a corredo degli stessi emendamenti,



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**

**Il dirigente**

---

per meglio argomentarne l'invarianza finanziaria in coerenza con l'articolo 70 (Clausola di invarianza finanziaria) dell'atto 287 base.

Le relazioni tecniche degli emendamenti di iniziative consiliare, come integrate dall'Allegato 1, sono verificate positivamente e viste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 1, 2 e 3 della l.r. 13/2000 e smi.

La relazione tecnica all'atto base 287 non necessita di ulteriori aggiornamenti, in quanto si intende integrata dalle relazioni tecniche agli emendamenti e sub-emendamenti approvati in Commissione e dall'Allegato 1.

Distinti saluti.

Simonetta Silvestri



## Allegato 1

### INTEGRAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE AGLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA CONSILIARE all'Atto 287: *Disegno di legge "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali."*

#### Emendamento prot. n. 20260000654 del 22/01/2026

La RELAZIONE TECNICA è modificata come segue:

##### "Relazione tecnico-finanziaria"

Le modificazioni alla Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. In coerenza con quanto già previsto per altri settori di interesse regionale, come ad esempio il turismo, l'emendamento prevede la possibilità di coinvolgere le società in house regionali nella gestione e/o realizzazione di interventi relativi all'istruzione. Nel caso specifico, il ricorso alle società in house potrà avvenire esclusivamente nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale oggetto di emendamento."

#### Emendamento prot. 20260001434 del 12/02/2026

La RELAZIONE TECNICA è modificata come segue:

##### "Relazione tecnica"

La proposta emendativa in oggetto è coerente con la clausola di invarianza finanziaria dell'atto 287 complessivo, poiché le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio della Regione Umbria.

L'attività di individuazione di aree cimiteriali per culti diversi da quello cattolico e la stipula di accordi con i relativi rappresentanti configurano adempimenti che rientrano nelle funzioni ordinarie e istituzionali dei Comuni, soggetti competenti alla gestione dei servizi cimiteriali.

Infatti vengono introdotti riferimenti alla normativa statale contenuta nel DPR 10 settembre 1990, n.285 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria:*

*"Capo XX Reparti speciali entro i cimiteri*

*Art.100.*

*1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere **reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.***

*2. **Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.***

e

*"Capo X Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali*

*Art. 54. 1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.*

*2. **La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.***

Si riportano inoltre altre disposizioni del regolamento suddetto, che chiariscono la **natura onerosa dell'accordo con i rappresentanti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica**, previo il quale i sindaci, in coerenza con l'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ... **concedono** aree speciali e separate per la sepoltura di **persone** professanti un culto diverso da quello cattolico, nell'ambito



dell'aggiornamento dei piani cimiteriali di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990, come disposto dall'emendamento.

*“Capo IX Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri*

49. 1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso **le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati** in ragione della loro popolazione.

...

51.1. **La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco** e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

*Capo X Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali*

....

63. 1. **I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.**

*Capo XVIII Sepulture private nei cimiteri*

90. 1. **Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.**

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. **Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento** sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

91. 1. **Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.**

92. 1. **Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.**

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. **Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi**, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.



**4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.**

**93. 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.**

**2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.**

**94. 1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.**

**2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.**

**3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.**

**95. 1. Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture, private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.**

Dalla normativa statale riportata si rileva che:

- ✓ le spese di impianto e manutenzione dei cimiteri sono a carico dei Comuni;
- ✓ i Comuni concedono a privati o a enti aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, o campi di inumazione;
- ✓ i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, con atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- ✓ con l'atto di concessione è contemplato a quali persone è riservato il diritto di uso delle sepolture private ed il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi;
- ✓ i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà;
- ✓ i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture, private sono ripartite tra i comuni in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Nel complesso dunque negli atti di concessione sarà definito il canone di concessione a copertura delle spese sostenute dal comune o dai comuni consorziati per l'impianto delle aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, previo accordo con i rappresentanti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Le spese di manutenzione sono a carico dei concessionari.



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

---

-----

**La verifica ha dato esito positivo**, pertanto si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

L'istruttore

*Angela Manicketh*

La Dirigente

*Simonetta Silvestri*